

## **TI\_GERICHTE 12.2003.152 vom 30. September 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-09-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2003.152](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2003.152)

FR: TI\_GERICHTE 12.2003.152 du 30 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 12.2003.152 del 30 settembre 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.09.2003 12.2003.152

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2003.152 Lugano 30 settembre 2003 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo segretario: Bettelini, vicecancelliere chiamata a giudicare nella vertenza dipendente da contratto di lavoro (inc. CL.2002.103 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1), dipendente da istanza 3 ottobre 2002 di \_\_\_\_\_ Rappr. dall'avv. \_\_\_\_\_ Contro \_\_\_\_\_ che il Pretore ha accolto con sentenza 2 maggio 2003, facendo obbligo al convenuto di versare all'istante l'importo di fr. 8'900.- e di versare la sua quota di contributi sociali sullo stesso importo, caricandogli ripetibili per fr. 600.-; preso atto dello scritto 16 settembre 2003 del convenuto al primo giudice, trasmesso per competenza a questa Camera; letto altresì lo scritto 25 settembre 2003 dello stesso convenuto, inteso a chiarire la natura delle sue precedenti doglianze; considerato in fatto e in diritto: che da entrambi gli scritti citati non appare chiara l'intenzione di \_\_\_\_\_ di impugnare la decisione pretorile, oppure semplicemente di commentarne l'esito a lui sfavorevole, tuttavia con ampio riferimento ai termini della vertenza e alle pretese manchevolezze del giudice; che, secondo l'art. 398 CPC, applicabile alla fattispecie in virtù del rinvio dell'art. 418 CPC, il termine per appellare è di dieci giorni; che tale termine, come ogni altro stabilito dalla legge (art. 129 CPC), è di natura perentoria, per cui compete al giudice di esaminarne d'ufficio il rispetto; constatato come l'eventuale atto d'appello 16 settembre 2003, spedito il giorno successivo, sia stato presentato ben oltre il termine di legge, tenuto conto come la sentenza pretorile rechi il timbro d'intimazione del 2 maggio 2003 e che il convenuto non allegghi nessuna tardività della notifica; richiamati gli art. 308 e 313bis CPC decreta: 1. L'appello 16 settembre 2003 di \_\_\_\_\_ è irricevibile perché tardivo. 2. Non si prelevano tasse né spese. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.